
Diocesi: Piazza Armerina, precisazioni dell'avvocato difensore della curia vescovile dopo decisione del Tribunale di Enna su Giuseppe Rugolo

“Prendiamo atto della decisione emessa del Tribunale di Enna, aspettando di leggere le motivazioni, astenendoci da ogni commento al riguardo. Non si può fare a meno, tuttavia, di rilevare come una corretta lettura del dispositivo di sentenza mal si concili con i termini in cui – ancora una volta – la notizia è stata diffusa da alcuni cronisti, in maniera difforme dal suo contenuto, nei termini appresso specificati”. Inizia così la nota a firma di Gabriele Cantaro, avvocato difensore della curia vescovile di Piazza Armerina quale responsabile civile. L'avvocato ricorda che “il Tribunale di Enna ha dichiarato Giuseppe Rugolo responsabile del reato di tentata violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. riqualificando il reato ascrittogli al capo 1), limitatamente alla condotta perpetrata nell'agosto del 2013 cosa che evidenzia come il Tribunale abbia valutato le dichiarazioni di Antonio Messina in termini diversi rispetto alla contestazione di reato; la qualificazione dei fatti in termini di tentativo appare più aderente a quanto ammesso dallo stesso Rugolo nel corso della propria deposizione che non a quanto dichiarato da Antonio Messina, di tale evidente constatazione ognuno potrà trarre le considerazioni che riterrà più opportune, in attesa del deposito di una motivazione che, certamente, darà ampia giustificazione di quanto il dispositivo sintetizza”. L'avvocato prosegue: “I fatti ritenuti più gravi sono quelli che riguardano gli altri due giovani e, in relazione a tali vicende, si annota l'applicazione della speciale attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. ('Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi'). A Giuseppe Rugolo sono state concesse le attenuanti generiche, verosimilmente per una condotta processuale comunque ritenuta lineare”. Ancora: “La richiesta di riconoscimento della responsabilità civile nei confronti della parrocchia di San Giovanni non è stata ammessa, diversamente da quanto riportato dai predetti cronisti”. Infine, “la condanna in solido della curia vescovile di Piazza Armerina non riguarda certo la condotta attribuita al vescovo (tanto a mons. Rosario Gisana quale vescovo attualmente in carica, quanto a mons. Michele Pennisi vescovo in carica all'epoca dei fatti) quanto una responsabilità di tipo 'oggettivo' ex art. 2049 cod. civ. della Curia per l'operato dei chierici. Su tale aspetto è stata sollevata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della curia in quanto semplice 'organo' della diocesi, eccezione che diventerà motivo di impugnazione della sentenza. Anche sulla tesi della presunta 'offerta di denaro per insabbiare la vicenda' ancora una volta riproposta in barba a quanto emerso in dibattimento, riteniamo che la motivazione della sentenza farà definitivamente chiarezza”.

Gigliola Alfaro